Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 aprile 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 24 aprile 1967, n. **222**.

Norme sul divieto di rapporti economici con la Rhodesia del Sud.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla disciplina dei rapporti economici con la Rhodesia del Sud, in applicazione della Risoluzione n. 232 adottata il 16 dicembre 1966 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

Visti gli articoli 25 e 41 dello Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo con legge 17 agosto 1957, n. 848;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono vietati:

a) l'importazione in Italia di amianto, minerali di ferro, cromo, ghisa, zucchero, tabacco, rame, carni e relativi prodotti, pelli grezze e pelli da pelliccia e cuoi, originari dalla Rhodesia del Sud;

b) il trasporto su navi o aeromobili nazionali delle merci indicate nella lettera *a*) originarie dalla Rhodesia del Sud nonchè delle merci indicate nella lettera *c*) II), III) destinate alla Rhodesia del Sud;

c) ogni attività che promuova o sia intesa a promuovere:

I) le esportazioni dalla Rhodesia del Sud delle merci indicate nella lettera *a*) nonchè ogni operazione da parte di cittadini italiani o comunque compiuta nel territorio della Repubblica, relativa alle merci suddette originarie dalla Rhodesia del Sud, compreso qualsiasi trasferimento di fondi verso la Rhodesia del Sud connesso con tali attività ed operazioni;

II) la vendita o l'invio alla Rhodesia del Sud di armi e munizioni di ogni tipo, aeromobili o veicoli militari, nonchè di attrezzature e di materiali per la produzione e la manutenzione di armi e munizioni nella Rhodesia del Sud;

III) le forniture alla Rhodesia del Sud di qualsiasi altro tipo di aeromobili, autoveicoli, attrezzature e materiali per la produzione, il montaggio o la manutenzione di aeromobili e autoveicoli nella Rhodesia del Sud;

IV) la produzione o il montaggio di aeromobili o autoveicoli nella Rodhesia del Sud;

V) la partecipazione nel territorio della Repubblica o con l'uso di mezzi di trasporto terrestri immatricolati in Italia, o di navi e aeromobili nazionali, a rifornimento di petrolio o di prodotti petroliferi alla Rhodesia del Sud.

I contratti relativi alle attività di cui sopra sono nulli anche se stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la loro esecuzione deve essere comunque interrotta.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai contratti di trasporto la cui esecuzione sia stata iniziata prima della data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente a quei viaggi che abbiano avuto un principio di attuazione alla data suddetta.

I divieti di cui al presente articolo si applicano a chiunque operi nel territorio della Repubblica Italiana e alle persone fisiche e giuridiche italiane.

Art. 2.

Chiunque contravviene ai divieti previsti dal presente decreto è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino al quadruplo del valore della operazione economica di cui trattasi.

I delitti previsti nel precedente comma sono punibili anche se commessi da un cittadino fuori del territorio della Repubblica.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1967

SARAGAT

MORO — FANFANI — REALE — PRETI — COLOMBO — SCALFARO — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. 223.

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 135. — GRECO

TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.

TITOLO I

Dell'elettorato attivo

Art. 1.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)

Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

Art. 2.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2)

Non sono elettori:

1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente;

2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

3) coloro che sono sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, finchè durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

4) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza detentive o a libertà vigilata a norma dell'articolo 215 del codice penale, finchè durano gli effetti del provvedimento;

5) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

6) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:

a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 56 del codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:

peculato (art. 314 Codice penale), malversazione (articolo 315), concussione (art. 317), corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (art. 368), falsa testimonianza (art. 372), falsa perizia o interpretazione (art. 373), associazione per delinquere (art. 416), devastazione e saccheggio (art. 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (art. 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'art. 527; delitti di aborto (articoli 545 e 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (art. 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (art. 564), omicidio (art. 575 e seguenti), lesioni gravissime (art. 583, capoverso), furto aggravato (art. 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (art. 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (art. 643), usura (art. 644), frode in emigrazione (art. 645) e ricettazione (art. 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);

b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi di azzardo).

Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, nè del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza;

8) i condannati per i reati previsti nel titolo I del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè i condannati per i reati previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sulla punizione dell'attività fascista.

Le disposizioni dei numeri 5), 6), 7) e 8) non si applicano se la sentenza di condanna è stata annullata o dichiarata priva di effetti giuridici, in base a disposizioni legislative di carattere generale, o se il reato è estinto per effetto di amnistia, o se i condannati sono stati riabilitati. Nel caso di amnistia, non può farsi luogo alla iscrizione nelle liste elettorali se non è intervenuta la declaratoria della competente autorità giudiziaria.

Art. 3.

(Legge 23 marzo 1956, n. 137, art. 2)

Il diritto di voto è sospeso per i ricoverati negli istituti psichiatrici a decorrere dalla data del decreto del tribunale che autorizza in via definitiva la loro ammissione negli istituti suddetti, a termini dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1904, n. 36, e fino alla data del decreto col quale il presidente del tribunale autorizzi, ai sensi del successivo art. 3, il loro licenziamento dagli istituti medesimi.

La Cancelleria del tribunale dà comunicazione al Comune di residenza del ricoverato del decreto di autorizzazione all'ammissione in via definitiva nell'istituto psichiatrico, nonchè di quello di autorizzazione al licenziamento dallo stesso. Il Comune, appena ricevuto il decreto di ammissione, provvede, con la procedura prevista dall'art. 32, alla relativa cancellazione dalle liste elettorali, e, ricevuto il decreto di licenziamento, alla reiscrizione nelle liste medesime, con la prima revisione semestrale.

I direttori degli istituti psichiatrici che eventualmente ricevano un certificato elettorale, intestato a persona ivi ricoverata, per la quale sussistano le condizioni previste dal primo comma, sono tenuti a restituirlo al Comune che lo ha emesso, apponendo sul certificato una annotazione indicante gli estremi del decreto del tribunale che autorizza il ricovero in via definitiva.

TITOLO II

Delle Liste elettorali

Art. 4.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 3)

Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

Art. 5.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1° e 2°)

Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) il titolo di studio;
e) la professione o il mestiere;
f) l'abitazione.

Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario.

Art. 6.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 5 e 32, comma 1°)

Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.

Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.

I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.

Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.

Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.

La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.

Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.

Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.

Art. 7.

(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 1)

L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con l'iscrizione di coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di età, rispettivamente, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 4.

Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

Art. 8.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 6)

Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e dell'anagrafe e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 febbraio, compiranno il 21° anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del 15 agosto, compiranno il 21° anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo o che lo avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto ad essere iscritti nelle liste elettorali.

In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta del registro di popolazione, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.

Art. 9.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 7)

Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione « Nulla » per ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.

Art. 10.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 8)

L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai Comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e che abbiano compiuto o compiano il 21° anno di età entro il semestre successivo.

Art. 11.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 11)

I cittadini italiani che vengono cancellati dal registro di popolazione stabile del Comune per emigrazione definitiva allo estero restano iscritti nelle liste elettorali del Comune per sei anni a decorrere dalla data della cancellazione anagrafica, semprechè conservino i requisiti per essere elettori.

I cittadini italiani residenti all'estero, purchè in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti se già cancellati o di conservare la iscrizione nelle liste, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del Comune.

La domanda, da inoltrare per il tramite della competente autorità consolare, deve essere inviata al sindaco del Comune di nascita o del Comune nelle cui liste risulta o risultava iscritto il richiedente all'atto della partenza, o del Comune di nascita dei suoi ascendenti oppure, per le cittadine straniere che hanno acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, del Comune di nascita del marito o di quello nelle cui liste elettorali questi è iscritto. Della ricezione della domanda il sindaco dà notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per il tramite dell'autorità consolare notifica all'interessato le decisioni delle Commissioni elettorali comunale o mandamentale.

I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza del Trattato di pace approvato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nei casi sopra descritti, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei Comuni della Repubblica con le modalità di cui al terzo comma. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

Per coloro che domandano la iscrizione o la reiscrizione nelle liste il sindaco provvede con la prima revisione semestrale utile.

Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nelle liste generali e sezionali e nello schedario elettorale.

Art. 12.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1° e 2°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1° e 2°)

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel pro-

prio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.

La Commissione è composta dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a 20 consiglieri, di sei componenti effettivi e sei supplenti in quelli al cui Consiglio sono assegnati da 30 a 50 consiglieri, di otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri Comuni.

Art. 13.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3°, 4°, 5° e 6°).

Per la elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a due nei Comuni il cui Consiglio è composto da 20 membri, a tre nei Comuni il cui Consiglio è composto da 30 a 50 membri e a quattro nei Comuni il cui Consiglio ha da 60 a 80 membri. A parità di voto è proclamato eletto il più anziano di età.

Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.

L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.

Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.

Art. 14.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9°, secondo periodo, 10°, 11° e 12°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7°, 8°, 9° e 10°).

La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o, nei Comuni con oltre 10.000 abitanti, da un funzionario da lui delegato.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a tre se la Commissione è composta di cinque o sette membri ed a quattro se è composta di nove. Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

Art. 15.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11°, 12°, 13° e 14°)

I membri della Commissione elettorale comunale che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza. Qualsiasi cittadino del Comune può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade ed il Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza in caso di necessità, e in ogni caso entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza.

Finchè la Commissione non sara ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario prefettizio.

Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.

Art. 16.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 13)

Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle liste.

Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.

Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.

Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli iscritti che sono incorsi nella incapacità di cui al n. 3) dell'art. 2 e di quelli che siano stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe in seguito al censimento generale della popolazione.

Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione è proposta.

Art. 17.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione comunale per la revisione delle liste elettorali il segretario redige, su apposito registro, il verbale che è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal segretario. Quando le deliberazioni della Commissione non siano concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Art. 18.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 14)

Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita, con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi pubblici, chiunque intenda prororre ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre con le modalità di cui al successivo art. 20.

Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi firmato dal presidente della Commissione comunale e dal segretario deve rimanere depositato nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente. Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione.

Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta affissione del manifesto.

Art. 19.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 15)

La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.

A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacità previste dai precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco. La decisione della Commissione è notificata anche a coloro per i quali è stata proposta la cancellazione dalle liste.

La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione fa fede fino a prova in contrario.

Art. 20.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, può ricorrere alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale mandamentale.

Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

La parte interessata può, entro cinque giorni dalla avvenuta notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.

Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorità consolare, questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale competente.

Art. 21.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, primo periodo, 3° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1° e 2°)

In ogni Comune capoluogo di mandamento giudiziario, dopo l'insediamento del Consiglio provinciale, è costituita, con decreto del presidente della Corte di appello, una Commissione elettorale mandamentale, presieduta dal presidente del tribunale, nelle sedi ove esista, o dal pretore nelle altre sedi, e composta da quattro membri effettivi e da quattro membri supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal Consiglio provinciale.

La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova Commissione.

Art. 22.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1°, secondo periodo, 2° e 4°, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 11°).

I componenti della Commissione elettorale mandamentale designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti dello Stato della carriera direttiva in attività di servizio o a riposo; nel capoluogo della Provincia la designazione deve cadere su funzionari della Prefettura appartenenti al personale amministrativo direttivo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove designazioni.

I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreché siano forniti almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero che abbiano già fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, nè dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del presidente e della Giunta provinciale.

Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purchè non inferiore a tre.

A parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età.

Con votazione separata, e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti.

I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti.

Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali medesimi.

I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono essere rieletti.

Art. 23.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5° e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12°, 13°, 14° e 15°)

I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento può promuovere la dichiarazione di decadenza.

Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni, la Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal magistrato presidente.

Art. 24.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma)

Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale è concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 25.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

Nei mandamenti che abbiano una popolazione superiore ai 50.000 abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della Commissione mandamentale, Sottocommissioni elettorali in proporzione di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. Possono essere egualmente costituite ove esistano sezioni di pretura.

Le Sottocommissioni sono presiedute da magistrati in attività di servizio, a riposo od onorari, ed hanno la stessa composizione prevista per la Commissione elettorale mandamentale.

Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attività.

Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.

Art. 26.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda Comuni di più Province, il presidente della Corte d'appello può determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito di una sola Provincia.

Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la situazione dei luoghi lo consigli, ha facoltà di determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione elettorale mandamentale in difformità della circoscrizione giudiziaria.

Art. 27.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

La Commissione elettorale mandamentale e le Sottocommissioni compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di almeno due commissari.

Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il segretario del Comune capoluogo del mandamento giudiziario od altro funzionario di ruolo del Comune designato dal sindaco esercita le funzioni di segretario della Commissione elettorale mandamentale; le funzioni di segretario delle Sottocommissioni sono esercitate da impiegati del Comune, designati dal sindaco.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle sedute.

Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.

Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Art. 28.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 17)

Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non più tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale mandamentale:

1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di tutti i documenti relativi;

2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i documenti che vi si riferiscono;

3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale.

L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.

Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.

Art. 29.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 18)

La Commissione elettorale mandamentale:

1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e decide sui ricorsi presentati contro di esse;

2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;

3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.

La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari, deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.

La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.

I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.

Art. 30.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19)

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario, apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.

Art. 31.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3°, 4°, 5° e 6°)

Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.

Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello schedario elettorale.

Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.

Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finchè non si procederà ad una nuova unificazione.

Art. 32.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25,
e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 20 e 32, comma 2°)

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

1) della morte;

2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il cancelliere che provvede alla compilazione delle schede per il casellario giudiziale ai sensi degli articoli 9 e 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e dei nn. 6 e 11 del decreto ministeriale 6 ottobre 1931, deve inviare notizia della sentenza o del provvedimento al Comune di residenza dell'interessato o, ove il luogo di residenza non sia conosciuto a quello di nascita. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza od il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del Comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al Comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.

Le variazioni alle liste sono apportate, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.

La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la Commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).

Le deliberazioni della Commissione comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3 e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni: avverso le deliberazioni predette è ammesso ricorso alla Commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni dalla data della notificazione.

La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

Art. 33.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21)

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel primo giorno fissato per le elezioni, il 21° anno di età.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

Delle altre due copie una è pubblicata nell'albo pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale mandamentale.

TITOLO III
Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione

Art. 34.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 3°)

Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 800, nè inferiore a 100.

Quando particolari condizioni di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con un numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.

Art. 35.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 22)

Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, nonchè alla revisione delle liste per le sezioni già esistenti ed alla compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuova sezione.

Art. 36.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 23)

Il cittadino iscritto è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la propria abitazione.

I connazionali residenti all'estero sono ripartiti tra le singole sezioni secondo l'ordine alfabetico, salvochè, per la loro entità numerica, si renda necessario l'istituzione di apposite sezioni.

Art. 37.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)

Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanno sottoscritte dai componenti della Commissione comunale e dal segretario e devono recare il bollo dell'ufficio comunale.

Art. 38.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)

Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro sezioni; ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni e non più di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima strada.

Tuttavia, per comprovate necessità, i Comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici, ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente, circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o l'accesso dalla medesima strada, purchè, in ogni caso, un medesimo accesso dalla strada alla sala non serva più di sei sezioni.

Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della Commissione mandamentale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.

Art. 39.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 24, commi 1° e 2°)

Non più tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 18, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.

Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perchè ogni cittadino possa prenderne visione.

Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto è data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresì, una copia della deliberazione.

Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 35 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.

Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 28.

Art. 40.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 24, ultimo comma, e 32, comma 4°)

Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le variazioni già approvate.

Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo della Commissione.

I due esemplari delle liste di sezione restano depositati nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.

Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.

Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.

La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, può apportare le occorrenti variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole sezioni.

Art. 41.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)

Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.

La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti variazioni con la proceduta di cui all'articolo 32 e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

TITOLO IV

Dei ricorsi giudiziari

Art. 42.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°)

Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino può proporre impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via d'urgenza.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma.

Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla Commissione elettorale, a pena di nullità, entro venti giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 se è proposto dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata, negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.

Art. 43.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)

Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza, depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci giorni dalla notifica. La causa è decisa, senza che occorra ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue conclusioni orali.

Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso è depositato entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.

Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le stesse modalità di cui ai precedenti articoli 42 e 43: nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale.

Art. 45.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)

Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente dalla cancelleria, oltrechè al presidente della Commissione elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza della Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di avvocato. Può essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà, fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza, l'udienza per la discussione della causa. La decisione è immediatamente pubblicata.

Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.

Art. 46.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)

I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti o delle decisioni contro i quali sono proposti.

TITOLO V

Disposizioni varie

Art. 47.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)

Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se non per legge.

Art. 48.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, artt. 26 e 32, comma 6°)

Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune, questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.

Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.

La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.

Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.

Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, semprechè lo stato delle operazioni relative lo consenta.

Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.

Art. 49.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)

A richiesta dei Comuni e delle Commissioni elettorali i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste.

Art. 50.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n. 492, Tabella - Allegato *B*, art. 2)

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle spese di cancelleria.

Art. 51.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 26)

Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, è conservata negli archivi della Commissione stessa.

Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o più registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.

Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun cittadino iscritto.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita le liste elettorali del Comune.

Art. 52.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, i componenti delle Commissioni elettorali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dalla presente legge.

Art. 53.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)

In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nello adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto delega un suo commissario.

Le relative spese sono anticipate, salvo rivàlsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

TITOLO VI

Disposizioni penali

Art. 54.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 7°)

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, è punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se l'omissione è dolosa, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Art. 55.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 8°)

Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a lire 5.000.

Se il fatto è doloso, la pena è della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2.000 a lire 10.000.

Art. 56.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 9°)

Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle liste elettorali, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede, registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Art. 57.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 10°)

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri che sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la cancellazione d'uno o più cittadini, è punito con a reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.

Art. 58.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)

Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle Sottocomissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste elettorali, è punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

La condanna è pronunciata dalla Corte di appello con la medesima sentenza che rigetta l'impugnativa.

Art. 59.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, ultimo comma)

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, è punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.

Art. 60.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)

Le condanne per i reati pervisti dal presente titolo, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e non superiore a cinque anni.

Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla presente legge.

Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 61.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)

Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge 22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purchè siano state rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finchè non saranno rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.

Art. 62.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)

Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali sono a carico dei Comuni.

Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale. Il riparto è reso esecutorio dal prefetto.

Visto, *il Ministro per l'interno*: TAVIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. **224**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 224. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad accettare un legato consistente in buoni del Tesoro « 1973 » per l'importo di L. 17.780.000, disposto dal defunto avvocato Bortoli Arrigo Angelo con testamento olografo del 5 aprile 1965, pubblicato e depositato con verbale a rogito dott. Pietro Chiaveri, notaio residente in Melzo, in data 26 luglio 1965, n. 16440 di rep., n. 4465 di fasc.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 122. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. 225.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile.

N. 225. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare dal sig. Corbellini Ernesto, per il prezzo di L. 50.000 (cinquantamila), come da atto a rogito dott. Emilio Ferrari, notaio residente in Magenta, in data 2 settembre 1961, n. 22821 di rep., n. 7858 di racc., un immobile costituito da un appezzamento di terreno, sito nel comune di Mulazzano (Milano), sezione Quartiano, da destinare all'ampliamento della sede sociale della Sezione combattenti e reduci di Quartiano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 123. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 marzo 1967, n. 226.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia unione « Centro Cattolico Sedes Sapientiae », con sede in Palmi (Reggio Calabria).

N. 226. Decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della pia unione « Centro Cattolico Sedes Sapientiae », con sede in Palmi (Reggio Calabria), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 23 marzo 1966, n. 36-9017, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha proposto di classificare tra le provinciali la strada comunale « Casarza Ligure-Novano-strada statale n. 1 (Aurelia) » dell'estesa di km. 2 + 925;

Visto il voto 17 gennaio 1967, n. 3, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto per la strada in parola i requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada possa, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Casarza Ligure-Novano-strada statale n. 1 (Aurelia) » dell'estesa di km. 2 + 925 in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione dell'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 26 ottobre 1966, numero 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Abruzzo;

Decreta:

Nella Regione dell'Abruzzo gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

ABRUZZO

Nella Regione dell'Abruzzo, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie, in termini di attualità e di prospettive di sviluppo. Peraltro, non è da escludersi che un più approfondito esame di tutta la complessa realtà economica e sociale della Regione possa in prosieguo di tempo consigliare una diversa ripartizione, con riguardo alle più generali prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Fascia litoranea e dei fondi valle dei fiumi* (1)

Comprende la fascia litorale adriatica che si estende da nord a sud, tra i fiumi Tronto e Trigno, nonchè le propaggini costituite dalle medie e basse valli dei fiumi della Regione, per una superficie di circa 59.000 ettari.

Fanno pare del territorio le circoscrizioni dei comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto e Silvi, in provincia di Teramo; Montesilvano e Pescara in provincia di Pescara; Francavilla a Mare, Ortona, S. Vito Chietino, Treglio,

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 di Teramo; n. 6 di Pescara; nn. 6, 7 e 8 di Chieti.

Rocca S. Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro, Villalfonsina, Casalbordino, Vasto e S. Salvo in provincia di Chieti.

2° *Territorio. — Bàssa collina costiera* (1)

Comprende i terreni collinari prospicenti al mare che si disseguono, tra la fascia litoranea e la collina interna, per una superficie di circa 150.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Colonnella, Controguerra, Torano Nuovo, Nereto, Corropoli, Sant'Omero, Bellante, Mosciano S. Angelo, Castellalto, Notaresco, Morro d'Oro e Atri in provincia di Teramo; Elice, Città S. Angelo, Collecorvino, Cappelle sul Tavo, Moscufo, Spoltore, Pianella e Cepagatti in provincia di Pescara; S. Giovanni Teatino, Chieti, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Casalincontrada, Bucchianico, Villamagna, Miglianico, Tollo, Vacri, Ari, Giuliano Teatino, Canosa Sannita, Crecchio, Arielli, Poggiofiorito, Frisa, Orsogna, Castelfrentano, Lanciano, S. Maria Imbaro, Mozzagrogna, Paglieta, Atessa, Pollutri, Scerni, Monteodorisio, Casalanguida, Gissi, Furci, Cupello, Lentella e Fresagrandinaria in provincia di Chieti.

3° *Territorio. — Collina interna* (2)

Comprende le zone collinari interne della Regione, prolungantesi anch'esse, parallelamente al litorale, a substrato argilloso-calcareo, con eccezione delle zone caratterizzate da più accentuata acclività che vengono assimilate al quarto territorio.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ancarano, S. Egidio alla Vibrata, Civitella del Tronto; Campli, Teramo, Canzano, Basciano, Penna S. Andrea, Cermignano, Cellino Attanasio, Castelcastagna, Bisenti, Montefino, Castiglione Messer Raimondo e Castilenti in provincia di Teramo: Penne, Picciano, Loreto Aprutino, Vicoli, Civitaquana, Catignano, Nocciano, Cugnoli, Bonciano, Pietranico, Alanno, Manoppello, Castiglione Casauria, Torre de Passeri, Scafa, Turrivalignani, Bolognano, S. Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Lettomanoppello, Serramonacesca in provincia di Pescara; Fara Filiorum Petri, Casacanditella, S. Martino sulla Marrucina, Filetto, Guardiagrele, Sant'Eusanio del Sangro, Casoli, Altino, Perano, Civitella Messer Raimondo, Gessopalena, Roccascalegna, Archi, Bomba, Tornareccio, Guilmi, Carpineto Sinello, San Buono, Liscia, Palmoli, Dogliola e Tufillo in provincia di Chieti, per una superficie complessiva di Ha. 140.000 circa.

4° *Territorio. — Zone di alta collina e pedemontane* (3)

Comprende zone pedemontane e di alta collina a pendio molto accentuato, di scarsa fertilità, per una superficie di circa 48.000 ettari.

Fanno pare del territorio le circoscrizioni dei comuni di Torricella Sicura, Montorio al Vomano, Tossicia e Colledara in provincia di Teramo; Montebello di Bertona e Civitella Casanova in provincia di Pescara; Roccamontepiano, Pretaro, Rapino, Pennapiedimonte, Palombaro, Celenza sul Trigno e S. Giovanni Lipioni in provincia di Chieti.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 di Teramo; n. 6 di Pescara; nn. 6, 7 e 8 di Chieti.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 3 e 4 di Teramo; nn. 4 e 5 di Pescara e nn. 4 e 5 di Chieti.

(3) Sono interessate in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 di Teramo; n. 1 di Pescara; nn. 4 e 5 della provincia di Chieti.

5° *Territorio. — Zone a suscettività produttive nella provincia de L'Aquila* (1)

Comprende gli altopiani e altre zone non contigue dotate di suscettività produttiva della montagna aquilana, per una superficie di circa 239.000 ettari.

Fanno pare del territorio le circoscrizioni di Bugnara, Corfinio, Introdacqua, Pacentro, Pettorano sul Gizio, Pratola Peligna, Prezza, Raiano, Roccacasale, Sulmona, Vittorito, Aielli, Avezzano, Celano, Cerchio, Collarmele, Luco dei Marsi, Ortucchio, Pescina, S. Benedetto dei Marsi, Trasacco, Capistrello, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Magliano dei Marsi, Ofena, Capestrano, Villa S. Lucia, Villa S. Angelo, S. Demetrio in Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Fossa Ocre, L'Aquila, Poggio Picenze, Balsorano, S. Vincenzo Valle Roveto, Morino, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Canistro, Acciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Molina Aterno, Tione degli Abruzzi, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, tutte in provincia dell'Aquila.

6° *Territorio. — Montagna* (2)

Comprende la montagna interna, esclusi i Comuni compresi nel 4° e 5° territorio, a notevole declività con terreni dotati di scarso strato arabile e di limitata produttività, per una superficie complessiva di circa 453.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Valle Castellana, Rocca S. Maria, Cortino, Crognaleto, Fano Adriano, Pietracamela, Isola del Gran Sasso, Castelli e Arsita in provincia di Teramo; Farindola, Villa Celiera, Carpineto della Nora, Brittoli, Corvara, Pescosansonesco, Bussi sul Tirino, Popoli, Tocco da Casauria, Salle, Caramanico, Roccamorice, S. Eufemia a Maiella in provincia di Pescara; Fara S. Martino, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Colledimarine, Torricella Peligna, Lettopalena, Montenerodomo, Pennadomo, Buonanotte, Montelapiano, Villa S. Maria, Palena, Civitaluparella, Pizzoferrato, Gamberale, Quadri, Borrello, Rosello, Roio del Sangro, Monteferrante, Montazzoli, Roccaspinalveti, Fraine, Carunchio, Castiglione Messer Marino, Torrebruna, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone in provincia di Chieti; Montereale, Capitignano, Campotosto, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte, Lucoli, Barisciano, S. Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Calascio, Castelvecchio Calvisio, S. Pio delle Camere, Carapelle Calvisio, Prata d'Ansidonia, Caporciano, Navelli, Collepietro, S. Benedetto in Perillis, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, Massa d'Albe, Ovindoli, Secinaro, Gagliano Aterno, Castelvecchio Subequo, Castel di Ieri, Goriano Sicoli, Cocullo, Anversa degli Abruzzi, Villalago, Scanno, Sante Marie, Cappadocia, Castellafiume, Ortona dei Marsi, Collelongo, Lecce dei Marsi, Gioia dei Marsi, Bisegna, Villavallelonga, Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Cansano, Campo di Giove, Rocca Pia, Pescocostanzo, Rivisondoli, Ateleta, Roccaraso, Barrea, Scontrone, Castel di Sangro, Alfedena in provincia de L'Aquila.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 della provincia dell'Aquila.

(2) Sono interessate in tutto o in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 di Teramo; nn. 1, 2 e 3 di Pescara; nn. 1, 2 e 3 di Chieti; nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14 de L'Aquila.

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio — Fascia litoranea e dei fondi valle dei fiumi.*

L'affermata corrente di esportazione di prodotti ortofrutticoli e le vaste possibilità irrigue indicano soprattutto nel potenziamento del settore ortofrutticolo l'indirizzo da perseguire per un ulteriore sviluppo del territorio. Si tratta, in sostanza, di procedere, oltre che alla opportuna diffusione delle relative colture, all'affinamento degli standards varietali per rispondere alle esigenze di consumo dei Paesi importatori; alla riduzione dei costi di produzione per salvaguardare la continuità di assorbimento nei confronti della crescente concorrenza di altri Paesi; alla decisa trasformazione della coltura promiscua — ancora prevalente, specie nei territori a mezzadria e nel Teramano — in coltura specializzata, con particolare riguardo, per i frutteti, al pesco ed all'albicocco.

In tale quadro si inseriscono, come componenti di nuova acquisizione, le colture ortive in serra che hanno già conseguito significativi risultati.

Ma perchè l'economia del territorio tragga dal settore ortofrutticolo maggiori benefici, si rende necessario che parallelamente al miglioramento produttivo si realizzi una più efficiente organizzazione di mercato. In questo campo, valide iniziative sono già state assunte in alcune zone; ad esse, è opportuno che altre se ne affianchino, soprattutto nella zona litoranea del Teramano, onde integrare e meglio coordinare le attività di tali centri di raccolta e di commercializzazione.

La trasformazione, già in atto, della mezzadria apre nuove prospettive anche al settore zootecnico. In particolare, la costituzione di unità aziendali di adeguata ampiezza, la presenza di terreni idonei per giacitura alla meccanizzazione delle operazioni di produzione e raccolta dei foraggi, la disponibilità di acqua per la irrigazione consentono di dar luogo ad allevamenti bovini indirizzati alla produzione di latte e carne, a ciclo chiuso, in sostituzione o ad integrazione degli indirizzi specializzati volti alla produzione della sola carne, pur non escludendo, peraltro, che tale evoluzione possa interessare aziende a più modeste dimensioni. A ciò devono peraltro accompagnarsi il miglioramento delle condizioni igieniche dei ricoveri e la diffusione delle attrezzature necessarie a meccanizzare le operazioni relative alla specifica attività, nonchè la razionalizzazione dei sistemi di distribuzione.

L'estensione dell'irrigazione, attraverso il completamento delle opere di interesse collettivo, e le sistemazioni dei terreni sono aspetti preminenti dell'azione da svolgere per acquisire integralmente le potenzialità produttive del territorio, così come largo apporto allo sviluppo potrà derivare da un più diffuso impiego di mezzi meccanici e di altre dotazioni tecniche.

2° *Territorio — Bassa collina costiera.*

Su di un piano generale le prospettive di sviluppo dell'agricoltura sono in questo territorio strettamente connesse alla dinamica della popolazione agricola, nonchè a un processo di ampliamento delle aziende che consenta di utilizzare convenientemente le suscettività naturali ed indotte. Sono pertanto da favorire le iniziative dirette ad allargare la base operativa della proprietà coltivatrice, in modo da costituire imprese capaci di sopperire con un razionale impiego delle macchine alla diminuzione delle forze di lavoro e di dar luogo ad indirizzi produttivi imperniati sull'intensificazione delle colture.

Si tratta, infatti, di passare — sia pur gradualmente — dai tradizionali ordinamenti promiscui ad indirizzi specializzati, soprattutto imperniati sulla viticoltura e la olivicoltura da olio e da mensa, nei terreni a ciò particolarmente vocati, con gli opportuni ammodernamenti.

Il territorio offre possibilità anche alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Nè deve essere sottovalutata la possibilità di coordinare l'espansione degli impianti frutticoli di alcune zone con le iniziative in atto nella fascia costiera, per distribuire nel tempo la raccolta e la conservazione del prodotto.

Un ruolo non trascurabile è altresì affidato al settore zootecnico anche se le iniziative in tale campo trovano ancora limitazione nella modesta ampiezza delle aziende. Lo sviluppo della zootecnia è legato, soprattutto, alla produzione della carne attraverso l'allevamento del vitellone a ciclo chiuso o da ristallo ovunque la produzione foraggera non consente il mantenimento di bovini da latte.

Per il consolidamento dell'attività agricola nella zona è peraltro indispensabile porre rimedio a talune deficenze dei servizi civili.

Anche la necessaria espansione della meccanizzazione va considerata, nel territorio, in funzione della ampiezza delle unità poderali, che spesso non consente impieghi ottimali. Sarà, quindi, opportuno favorire la costituzione di centri di meccanizzazione specie a carattere cooperativo ai quali possano far ricorso soprattutto le imprese diretto-coltivatrici.

Per quanto riguarda l'irrigazione, un apprezzabile contributo potrà aversi dalla realizzazione di piccoli invasi collinari.

Fra le opere di bonifica appaiono necessarie quelle intese alle sistemazioni idrauliche dei valloni e dei medi corsi dei terreni.

3° *Territorio — Collina interna.*

Frammentazione della proprietà e insufficiente ampiezza delle aziende, condizionano le prospettive di sviluppo di un territorio che già di per sè offre scarse possibilità di irrigazione e di adeguata meccanizzazione.

Si tratta, quindi, di facilitare il passaggio da una agricoltura ancora sostanzialmente diretta all'autoconsumo verso un'agricoltura specializzata, in grado di fornire idonee produzioni per il mercato.

In tal senso le nuove condizioni che si vanno stabilendo offrono concrete possibilità di ampliamento della conduzione diretto-coltivatrice mentre il riassetto dell'economia agricola del territorio trova i suoi presupposti in un indirizzo colturale arboricolo zootecnico, con particolare riguardo ad un'olivicoltura altamente specializzata negli ambienti e terreni che a ciò si prestano.

Convenienti prospettive sussistono, infatti, per la sostituzione delle colture promiscue di piante sparse

nei seminativi con fasce arboree in coltura specializzata, nonchè per la riduzione delle superfici investite a grano a beneficio soprattutto delle colture foraggere.

In questo quadro possono trovare giustificazione e sviluppo le iniziative tendenti a potenziare gli allevamenti dei bovini da carne, mentre laddove l'abbandono dei terreni rende disponibili nuove superfici per le colture foraggere estensive, favorevoli possibilità si presentano per la costituzione di greggi di ovini stanziali.

L'estensione dell'ampiezza aziendale e, più in genere, l'adozione dei nuovi indirizzi, vanno però assecondate dal necessario miglioramento delle strutture aziendali, con riguardo anche ai fabbricati, dalla realizzazione di infrastrutture, dalla diffusione di una razionale ed economica meccanizzazione che doti le aziende delle macchine più adatte alle lavorazioni collinari.

4° *Territorio — Zone di alta collina e pedemontane.*

In queste zone si è instaurata, nel corso dei tempi, una agricoltura ad indirizzo misto, spesso frammentaria, generalmente rivolta all'autoconsumo delle famiglie contadine ed in cui la cerealicoltura occupa un posto preminente, anche se con risultati economici in genere non soddisfacenti.

L'avvio ad una agricoltura di tipo diverso, che sappia convenientemente utilizzare le modeste risorse disponibili e proiettarli verso il mercato, è collegato alla costituzione di efficienti aziende a carattere agro-zootecnico ed alla progressiva riduzione degli investimenti cerealicoli. Siffatta riconversione presenta anche in questo territorio favorevoli prospettive in seguito al vasto esodo verificatosi e tuttora in atto che determina le condizioni per un graduale ampliamento delle superfici aziendali e più in genere, per la costituzione di unità, produttive a consistente base territoriale.

In particolare il settore zootecnico, cui sono dunque principalmente legate le prospettive di sviluppo del territorio, trova il suo fondamento nell'allevamento di soggetti da carne, dovendosi tendere invece alla produzione del latte laddove siano possibili sviluppi irrigui a mezzo di piccoli invasi collinari. Gli indirizzi zootecnici dovranno mirare, comunque, ad un organico collegamento della attività agricola del territorio con quella prativa e pascoliva della montagna.

In plaghe circoscritte ed in terreni idonei possibilità di affermazione si offrono per talune coltivazioni arboree ed in specie per il nocciuolo.

Ovviamente, alla revisione degli ordinamenti si deve accompagnare un ampio processo di ammodernamento delle strutture aziendali, con particolare riguardo a quelli che assicurino il necessario consolidamento della opportuna quota di forze di lavoro, e di meditata diffusione dei servizi civili.

Grande importanza assumono nel territorio le sistemazioni idrauliche ed idraulico-agrarie, con particolare riferimento alle zone collinari, anche ai fini della migliore utilizzazione delle risorse.

5° *Territorio — Zone e suscettività produttiva della montagna de L'Aquila.*

Le prospettive di sviluppo delle zone ricadenti in questo territorio sono differenziate in dipendenza di una diversa caratterizzazione ambientale e, soprattutto, della disponibilità o meno di acque irrigue.

In particolare, le zone della valle Peligna, irrigue od irrigabili, dispongono di un elevato patrimonio arboreo, costituito principalmente da oliveti e vigneti, mentre su consistenti aree sono presenti colture ortive.

Il migliore utilizzo delle risorse irrigue potrà, quindi, consentire di sviluppare le produzioni orticole e anche quelle foraggere; così come potranno essere consolidate con opportuni adeguamenti le posizioni degli esistenti investimenti a olivo e vite in relazione, per quest'ultima, alla recente legislazione.

I territori del Fucino, a loro volta, e quelli confinanti dei piani Palentini hanno registrato lo sviluppo delle colture della barbabietola da zucchero e della patata. Le prospettive di tale ultima coltura sono, in linea generale, prevalentemente legate alle varietà da seme.

Le colture foraggere avvicendate ed intercalari possono trovare possibilità di incremento in un auspicabile riequilibrio degli attuali ordinamenti onde consentire, in aziende di congrue superfici, l'allevamento di un sufficiente carico di bestiame bovino sia da latte che da carne, nonchè la ricostituzione di piccoli greggi ovini stanziali.

La valle del Tirino, nella quale l'indirizzo cerealicolo-zootecnico è affiancato dall'olivicoltura e dalla viticoltura, presenta a sua volta positive possibilità di intervento dell'irrigazione da cui dipendono l'evoluzione delle colture ortive, lo sviluppo foraggero e, quindi, il potenziamento degli allevamenti bovini ed ovini.

La bassa valle dell'Aterno ha antiche tradizioni e possibilità irrigue, che permettono l'attuazione di colture industriali ed ortive da pieno campo a complemento dell'indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico.

In questa zona l'allevamento del bestiame da latte è particolarmente curato e sicure prospettive di ulteriore sviluppo potranno derivare da un riordino delle utenze delle acque irrigue, dalla possibile costituzione di organismi associativi sia per l'allevamento che per la conservazione e del collocamento dei prodotti, dall'ampliamento delle dimensioni aziendali.

Infine, nella Valle Roveto, investita a vigneti ed oliveti, sussistono buone possibilità di espansione anche per le colture foraggere e per i bovini da carne e latte, nonchè per i greggi ovini stanziali.

6° *Territorio — Montagna.*

Il territorio si caratterizza per la forte incidenza — oltre il 56 % della superficie totale — dei boschi e delle colture foraggere permanenti, su terreni per la quasi totalità di proprietà di Enti o di Comuni e gravati da diritti di uso civico. Sui seminativi, che occupano gran parte della restante superficie, si esercita una cerealicoltura marginale e di autoconsumo, che va gradatamente riducendosi in conseguenza dell'esodo delle popolazioni.

In tali condizioni, ogni possibilità di sviluppo dipende fondamentalmente dal ritorno della montagna alla sua naturale vocazione forestale e zootecnica, attraverso anche la costituzione di efficienti aziende a carattere agro-silvo-pastorale o silvo-pastorale.

In questo senso, l'affermazione di nuove forme di gestione associata può consentire di dar luogo ad aziende di medie e grandi dimensioni ad indirizzo zootecnico, convertendo le superfici oggi ancora destinate a colture erbacee non foraggere in prati artificiali e pascoli o boschi.

Non mancano, del pari, prospettive per una consistente affermazione di altre forme di allevamento, anche bovino, sì da consentire alla zootecnia di ritrovare

nella variazione dell'ambiente le possibilità tolte dalla riduzione delle aree in cui avveniva la transumanza. Invero, i grandi pascoli di proprietà comunale, adeguatamente migliorati e dotati di ricoveri e vie di accesso, possono dar luogo a produzioni foraggere integrative che possono essere utilizzate, attraverso regolamenti di esercizio che ne impediscano la degradazione, da associazioni di allevatori o da allevatori singoli.

E' da tenere presente, d'altro lato, che esiste tuttora una pastorizia transumante che profitta dei grandi pascoli di alpeggio e che è legata, per il periodo invernale, alle zone pascolive della collina e della pianura. Anche essa, con il miglioramento dei soggetti, presenta nuove prospettive di reddito.

Anche dal settore forestale può venire un apporto di maggior reddito attraverso il ripristino dei boschi deteriorati di proprietà comunale, nonchè i rimboschimenti dei terreni nudi e scarsamente fertili. In tal senso positive prospettive di investimento offrono le larghe superfici di incolti produttivi esistenti. In questo senso l'azione dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali può essere utile di risultati, specialmente attraverso gli acquisti ed i miglioramenti di boschi di proprietà comunale, con particolare riguardo a quelli compresi nel perimetro del Parco nazionale.

E' da tenere conto che lo sviluppo territoriale è in larga misura condizionato, oltre che da un riordino fondiario che dia luogo ad imprese con superfici sufficientemente ampie, dalla revisione e dal miglioramento delle strutture aziendali e, soprattutto, delle infrastrutture, che allo stato attuale si presentano non rispondenti alle diverse necessità fra le quali — in primo luogo — è da annoverare l'insediamento umano. Sopperire a tali deficienze significa porre i presupposti per la valorizzazione del territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, gli organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali esistenti. Inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma con proprietà nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno, secondo quanto stabilito dal Piano di coordinamento degli interventi pubblici del Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi stessi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo da perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio — Fascia litoranea e dei fondi valle.*

Per quanto riguarda il settore ortofrutticolo i vari interventi previsti dalla legge saranno coordinati ed attuati in modo da realizzare produzioni in grado di trovare il più conveniente collocamento.

Per le colture ortive, si tratterà essenzialmente di puntare attraverso le opportune forme di promozione al miglioramento delle qualità ed alla distribuzione, nel tempo, delle diverse produzioni, allo scopo di assicurare il rispetto di opportuni calendari di maturazione.

Per la frutticoltura, in cui meritano di essere particolarmente seguite le coltivazioni del pesco e dell'albicocco, si tenderà, con i necessari incentivi, alla graduale specializzazione degli impianti esistenti ed alla concentrazione di nuovi frutteti specializzati in territori ad essi più adatti, allo scopo di consentire un razionale ed economico impiego del mezzo meccanico anche per la difesa antiparassitaria. A tal fine, si punterà su cultivar di pregio con caratteristiche di precocità, resistenza ai trasporti e qualità richieste dai mercati.

Nel settore dell'uva da tavola — coltura da contenere nelle zone schiettamente vocate — saranno invece promosse le iniziative dirette ad affinare il prodotto e ad abbassare i costi di produzione.

Nel campo della difesa fitosanitaria sarà data priorità alle colture di preminente importanza economica.

Al fine di promuovere lo sviluppo del settore zootecnico, che costituisce l'altra componente di sviluppo del territorio, meritano di essere posti in atto gli interventi previsti, avendo particolare considerazione per le iniziative dirette ad introdurre bovini selezionati di razza pezzata nera — nei suoi ceppi europei e canadesi — nelle aziende che, disponendo di irrigazione, sono in grado di indirizzare gli allevamenti alla produzione del latte e della carne a ciclo chiuso. Nelle aziende di più modeste dimensioni, sarà favorito, oltre il predetto indirizzo, l'allevamento dei vitelloni di razza marchigiana, mentre ove opportuno sarà secondato lo indirizzo, in via di diffusione, per la produzione di carni bianche dal ristallo di vitelli scolostrati.

Le agevolazioni potranno concorrere, inoltre, a potenziare le iniziative destinate a sviluppare indispensabili servizi di carattere generale, tra i quali si evidenziano i controlli funzionali per le bovine da latte nonchè quelli relativi alla riproduzione bovina, anche mediante l'acquisto di riproduttori di pregio e la diffusione della fecondazione artificiale.

Per quanto possibile, ogni azione sarà rivolta ad assecondare l'attività di risanamento del bestiame.

Per gli allevamenti avicoli, potranno essere agevolate le iniziative tendenti alla produzione di materiale selezionato.

In stretto coordinamento con la promozione di più razionali indirizzi produttivi, andrà ad esplicarsi l'attività di intervento nel settore delle strutture e delle dotazioni aziendali, avendo cura di incentivare investimenti in grado di assicurare una più elevata produttività ed una maggiore forza contrattuale per l'agricoltura. Nell'ambito di tale generale indirizzo, acquisteranno particolare rilievo le misure volte a razionalizzare i sistemi di allevamento, ad estendere la pratica irrigua, ad incrementare l'impiego delle macchine anche attraverso la costituzione di efficienti centri di meccanizzazione, a potenziare gli impianti di raccolta e commercializzazione dei prodotti, soprattutto nelle provincie di Teramo e Chieti, dove si riscontrano le maggiori deficienze.

Nel comparto dei servizi civili saranno assistite quelle opere la cui esecuzione può determinare più diretti ed immediati benefici per lo sviluppo agricolo del territorio.

2° *Territorio — Bassa collina costiera.*

Sul piano generale, per quanto riguarda il settore delle colture gli interventi avranno di mira soprattutto la razionalizzazione degli impianti frutticoli, sostenendo la trasformazione degli impianti promiscui in specializzati, per modo che, soprattutto attraverso la meccanizzazione, possano conseguirsi positivi risultati economici.

Alla viticoltura per uve da vino gli aiuti sono da concedere di norma per gli impianti ricadenti nelle zone a denominazione di origine e che si adeguino alle norme stabilite dai disciplinari di produzione. Per le uve da tavola l'intervento favorirà esclusivamente le pratiche riguardanti il miglioramento qualitativo della produzione, secondo le indicazioni fornite dal mercato.

Circa l'olivicoltura potranno essere concessi aiuti, oltre che per la razionalizzazione dei vecchi impianti, anche per la produzione di olive da mensa, a condizione che gli investimenti rispondano ad appropriati criteri tecnici ed economici.

Attenzione sarà data all'ammodernamento degli indirizzi zootecnici nelle aziende di sufficienti dimensioni. In particolare nelle aziende irrigue o irrigabili, singole o associate, sarà promossa la diffusione di razze da latte mentre nelle zone asciutte si perseguirà l'indirizzo carneo anche mediante l'incrocio con razze specializzate.

Per gli allevamenti suinicoli ed avicoli saranno osservati criteri analoghi a quelli indicati per il territorio precedente.

Nei riguardi degli impianti collettivi saranno con preferenza incoraggiate le iniziative tendenti all'ampliamento degli impianti enologici ed oleari esistenti, nonchè alla realizzazione di organismi di secondo grado riguardanti questi due settori. Verrà altresì agevolata la realizzazione di magazzini di prima lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, in collegamento con gli stabilimenti operanti nella fascia costiera.

L'azione statale va poi rivolta ad assicurare l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali alle numerose necessità. In questo quadro, sarà dato particolare impulso alla esecuzione di laghetti collinari e connessi impianti di irrigazione, alla costruzione di acquedotti ed elettrodotti ed al miglioramento della rete stradale interna. Nelle forme previste, sarà pure incentivata la meccanizzazione delle diverse attività aziendali, ed in ispecie quelle che assicurino efficienti servizi.

Vanno, infine, promosse le opere per la difesa del suolo, quali la sistemazione dei torrenti, le canalizzazioni intese ad evitare gli smottamenti, l'inerbimento dei terreni calanchivi.

3° *Territorio — Collina interna.*

La generale depressione economica del territorio fa dell'agricoltura, pur nei limiti obiettivi che l'ambiente presenta, il principale settore di progresso economico e sociale.

In tale prospettiva, l'azione statale si incentrerà soprattutto sul settore arboricolo e sulla zootecnia.

Per quanto riguarda l'arboricoltura, gli interventi saranno in preferenza rivolti al riordino dell'olivicoltura e più precisamente alla trasformazione degli oliveti promiscui in specializzati, in modo da consentire il più ampio uso di macchine operatrici.

Una concreta azione si rende ugualmente indispensabile per migliorare le possibilità produttive ed economiche degli impianti viticoli ricadenti nelle zone delimitate ai fini della tutela della denominazione di origine, sempre chè rispondano ai requisiti fissati dai disciplinari di produzione. In via subordinata gli incentivi potranno anche essere concessi per l'impianto di vigneti in altre zone che siano particolarmente vocate, purchè rispondano a chiari requisiti economici e mercantili.

L'attività statale sarà ancora indirizzata a dare il maggiore impulso possibile alle attività zootecniche e, conseguentemente, alla revisione degli ordinamenti colturali che favoriscano le produzioni foraggere. Particolare considerazione avranno le esigenze degli allevamenti bovini da carne e dei greggi stanziali, che rappresentano gli indirizzi meglio rispondenti all'ambiente.

Collateralmente incoraggiati gli adeguamenti strutturali e gli investimenti in genere che rispondano a criteri di economicità e redditività e contribuiscano alla affermazione dei settori di sviluppo indicati.

Per altro aspetto si favorirà la costituzione di impianti collettivi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, con particolare riguardo alla produzione lattiero-casearia ed a quella delle carni.

4° *Territorio — Zone di alta collina e pedemontane.*

Gli incentivi saranno prevalentemente indirizzati a potenziare, sul piano tecnico ed economico, il settore zootecnico, favorendo, fra l'altro, l'introduzione di bovini di razza pezzata nera dovunque le produzioni foraggere si presenteranno adeguate al loro mantenimento, mentre saranno promossi gli allevamenti di razza « bruno-alpina » nelle zone a produzione foraggera più modesta e dove il processo di estensivazione suggerisce un più ampio ricorso al pascolo. Pertanto, particolare considerazione avranno le iniziative che si propongono di conseguire tali obiettivi, sia che riguardino direttamente gli allevamenti, sia che abbiano lo scopo di accrescere e migliorare le disponibilità foraggere, anche mediante misure atte a rendere più efficienti e meglio ricettivi i pascoli montani, così come, al fine di contenere i costi di produzione e di razionalizzare l'allevamento bovino nelle piccole aziende, sarà facilitata l'organizzazione di alpeggi collettivi. Meritevole di speciale attenzione si prospetta il miglioramento del bestiame ovino, impostato su greggi di maggiori dimensioni, per ottenere capi di alta attitudine alla produzione della carne anche attraverso sistematici incroci con razze specializzate italiane e straniere.

Con riferimento alle possibilità offerte dalle colture arboricole, l'azione incentivante sarà soprattutto rivolta a razionalizzare gli impianti esistenti, capaci di fornire produzioni qualitativamente pregiate.

Si potranno altresì sostenere le iniziative in grado di realizzare concreti miglioramenti nelle strutture aziendali, con preferenza per quelle connesse allo sviluppo zootecnico o necessarie al consolidamento delle forze di lavoro.

La meccanizzazione va incoraggiata, specie se a livello interaziendale e comunque in relazione al conseguimento di positivi risultati economici.

Fra le iniziative a carattere cooperativo di mercato saranno da favorire quelle destinate a valorizzare le produzioni lattiero-casearie, quando siano di complementarietà e di sostegno allo sviluppo degli allevamenti.

Nel settore della forestazione saranno infine promossi la trasformazione dei cedui in fustaie ed il rimboschimento dei terreni nudi, così come assume particolare importanza il miglioramento dei pascoli montani. A tali azioni si accompagneranno interventi per la difesa del suolo onde por rimedio ai fenomeni di degradazione in atto.

5° *Territorio — Zone a suscettività produttiva della provincia de L'Aquila.*

In queste zone l'intervento si rivolgerà — in relazione alle differenziate prospettive in precedenza indicate — verso i settori portanti delle relative economie e dando comunque carattere di priorità, in connessione alle specifiche componenti ambientali, alle iniziative interessanti la zootecnia, le coltivazioni arboree ed orticole, nonchè quelle industriali. Si ripropongono qui, sostanzialmente, problemi analoghi a quelli considerati per i territori precedenti; per cui si palesa la necessità di porre in atto interventi analoghi utilizzando le diverse provvidenze previste dalla legge. In questo ampio quadro, vanno peraltro considerate particolari iniziative quali la conduzione associata di greggi ovini stanziati, la coltivazione e la selezione di patate da seme.

Ne consegue che anche in questo territorio si palesa la opportunità di estendere quelle azioni di propulsione rivolte a migliorare la dotazione delle strutture aziendali e dei servizi civili nonchè a risolvere i problemi che si presentano in ordine alla commercializzazione dei prodotti più interessanti delle diverse zone.

6° *Territorio — Montagna.*

L'intervento pubblico si finalizzerà in via generale, verso quelle azioni che si mostrino più idonee ad assicurare alle popolazioni redditi maggiori e migliori condizioni di vita.

Massimo impegno dovrà soprattutto porsi per potenziare e diffondere le attività zootecniche e per migliorare ed estendere le superfici boscate. L'azione nei sensi indicati sarà ampia e nello stesso tempo incisiva, sì da evitare dispersioni di mezzi.

In particolare sarà promossa la costituzione, anche in forme associate, di aziende silvo-pastorali, di dimensioni sufficientemente ampie per conseguire validi risultati produttivi ed economici. In concomitanza a ciò troveranno collocazione tutte le iniziative intese ad aumentare le disponibilità foraggere sia aziendali sia nelle proprietà collettive, attraverso la formazione di nuovi pascoli e prati ed il miglioramento di quelli esistenti. In questo quadro operativo rientrano anche le attività e le iniziative rivolte al miglioramento genetico del bestiame, con particolare riguardo alla selezione delle fattrici di razza bruno-alpina e pezzata-nera.

Là dove necessaria, ed in particolare nelle zone in cui è diffusa la proprietà coltivatrice, sarà favorita la costituzione di stalle sociali idoneamente organizzate.

Per quanto riguarda gli allevamenti ovini, cui è interessata in modo particolare la vasta zona dei pascoli montani, andranno favorite le iniziative tendenti a migliorare l'utilizzo dei pascoli stessi attraverso la dotazione di ricoveri, la realizzazione di opere di captazione di acqua e di abbeveratoi, il miglioramento della accessibilità. Inoltre allo scopo di migliorare i risultati economici tale particolare attività, sarà agevolato l'aumento delle dimensioni dei greggi e si procederà al miglioramento delle razze indigene nonchè al loro incrocio con razze a spiccate attitudini per la produzione di carne.

Sarà altresì preso in considerazione l'allevamento equino per la produzione di carne che, per i risultati ottenuti negli ultimi anni, presenta interessanti prospettive.

Al livello aziendale troveranno particolare considerazione le iniziative dirette alla sistemazione del suolo ed allo sviluppo zootecnico, oltre quelle necessarie a migliorare le condizioni di vita delle forze di lavoro anche attraverso la costruzione e l'ampliamento delle case di abitazione.

A completamento del vasto quadro di interventi a favore del settore zootecnico, sarà promossa ed agevolata la costituzione di organismi cooperativi per la raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti degli allevamenti.

Particolare attenzione sarà data al miglioramento della formazione professionale, così come sarà da favorirsi la meccanizzazione, semprechè attuabile in modo conveniente.

In positiva considerazione andrà, infine, tenuta la introduzione del nocciuolo in coltura specializzata, in terreni idonei.

Nel settore della forestazione, attraverso l'azione diretta ed indiretta dello Stato, vanno favoriti i rimboschimenti, il ripristino dei boschi deteriorati, la conversione dei boschi cedui in fustaie, le operazioni colturali e di manutenzione delle superfici boscate. Si rende ugualmente necessaria una intensificazione della attività della Azienda di Stato per le foreste demaniali, specie per quanto riguarda l'acquisto di terreni da destinare a boschi, dando la preferenza a quelli di proprietà dei Comuni.

Infine, troveranno opportuna considerazione le iniziative intese a rompere l'isolamento delle popolazioni montane ed a migliorare le loro condizioni di vita attraverso la realizzazione di servizi civili nei modi suggeriti dalla valorizzazione delle risorse del territorio.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse o direttamente attuate iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficienti i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4347)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

Classificazione tra le provinciali di un strada in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 311 dell'11 luglio 1966, con il quale l'Amministrazione provinciale di Perugia ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada di Voltole, con inizio dalla strada statale n. 444 del Subasio in località Case Coccia e termine sulla strada statale n. 3 Flaminia presso S. Rocco di Gualdo Tadino;

Visto il voto n. 273 del 21 febbraio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta della lunghezza di km. 9 + 100 può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di Voltole, con inizio dalla strada statale n. 444 del Subasio in località Case Coccia e termine sulla strada statale n. 3 Flaminia presso S. Rocco di Gualdo Tadino, di km. 9 + 100 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

Il Ministro: MANCINI

(4453)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli Uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza dell'irregolare funzionamento degli Uffici giudiziari, che si è verificato in tutto il territorio della Repubblica dal 4 al 25 aprile 1967 per effetto della astensione dal lavoro dei cancellieri e segretari giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli Uffici giudiziari o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 4 al 25 aprile 1967 o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

Il Ministro: REALE

(4690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della variante per il comprensorio Fossolo al piano di zona del comune di Bologna

Con decreto ministeriale in data 11 aprile 1967, n. 113, è stata approvata la variante per il comprensorio Fossolo al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Bologna.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nelle segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4290)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, il comune di Mantova, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 660.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4390)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Forza d'Agrò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.929.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4391)

Autorizzazione al comune di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Zumpano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.976.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392)

Autorizzazione al comune di Sambiase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Sambiase (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.678.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393)

Autorizzazione al comune di Sangineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Sangineto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.059.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 Mod 241 D.P. — Data: 23 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Cattaneo Emerico, nato a Napoli il 18 aprile 1887 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Parisi Arcangelo, nato a Marano il 5 settembre 1945 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 385.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 Mod. 241 D.P. — Data: 19 gennaio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Parisi Arcangelo, nato a Marano il 5 settembre 1945 — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 230.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 aprile 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(3921)

Revoca di accreditamento di notaio

A seguito dell'avvenuto trasferimento del notaio dott. Franco Caprile, dal comune di Volpedo, distretto notarile di Alessandria al comune di Savignone, distretto notarile di Genova, è stato revocato, con decreto ministeriale 10 aprile 1967, l'accreditamento presso la Direzione provinciale del tesoro di Alessandria per le operazioni di debito pubblico, già conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 11 ottobre 1962.

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4260)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 27 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,54	624,60	624,54	624,50	624,50	624,50	624,58	624,50	624,50	624,62
$ Can.	576,80	576,85	576,75	577 —	576,80	576,75	576,80	577 —	576,75	576,80
Fr. Sv.	144,74	144,72	144,72	144,68	144,65	144,74	144,72	144,68	144,74	144,72
Kr. D.	90,41	90,39	90,38	90,41	90,40	90,41	90,41	90,41	90,41	90,40
Kr. N.	87,42	87,39	87,40	87,385	87,40	87,42	87,41	87,385	87,42	87,41
Kr. Sv.	121,21	121,15	121,13	121,135	121,20	121,20	121,16	121,135	121,20	121,17
Fol.	173,02	173,08	173,08	173,075	172,95	173,04	173,05	173,075	173,04	173,09
Fr. B.	12,58	12,579	12,585	12,5810	12,57	12,58	12,5815	12,5810	11,58	12,58
Franco francese	126,55	126,53	126,545	126,545	126,45	126,58	126,55	126,545	126,58	126,52
Lst.	1748,47	1748,05	1747,75	1747,95	1748,15	1748,35	1747,90	1747,95	1748,55	1748 —
Dm. occ.	157,27	157,22	157,225	157,21	157,25	157,26	157,22	157,21	157,26	157,22
Scell. Austr.	24,16	24,17	24,17	24,17125	24,15	24,17	24,17	24,17125	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,81	21,80	21,81	21,80	21,81	21,8075	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4130	10,4125	10,42	10,41	10,4115	10,4125	10,41	10,41

Media dei titoli del 27 aprile 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,25
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,54
1 Dollaro canadese	576,90
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	90,41
1 Corona norvegese	87,397
1 Corona svedese	121,147
1 Fiorino olandese	173,062
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,547
1 Lira sterlina	1747,925
1 Marco germanico	157,215
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,809
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 31 marzo 1967				
	Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1966			9.236		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie — competenza	1.162.348				
Entrate tributarie — residui	252.435				
Totale		1.414.783			
Entrate extra-tributarie — competenza	76.868				
Entrate extra-tributarie — residui	72.241				
Totale		149.109			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — competenza	1.239.217			954.114	
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — residui	324.675			125.884	
Totale			1.563.892		1.079.998
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	4.142				
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — residui	938				
Totale			5.080		
Accensione di prestiti — competenza	260.502				
Accensione di prestiti — residui	489				
Totale			260.991		
Spese in conto capitale — competenza				93.979	
Spese in conto capitale — residui				30.661	
Totale					124.640
Rimborso di prestiti — competenza				641	
Rimborso di prestiti — residui				4.069	
Totale					4.710
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante	1.348.173			1.696.150	
Conti correnti	4.906.193			4.779.733	
Incassi da regolare	1.057.829			995.681	
Altre gestioni	2.728.062			2.393.220	
Totale			10.040.757		9.864.784
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio	22.713			43.795	
Pagamenti da regolare	32.193			84.790	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	305.551			486.537	
Altri crediti	3.722.076			4.260.526	
Totale			4.082.533		4.875.648
Totale complessivo			15.962.489		15.949.780
Fondo di cassa al 31 marzo 1967			—		12.709
Totale a pareggio			15.962.489		15.962.489

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 marzo 1967 (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		12.709	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	23.658		
Pagamenti da regolare	204.559		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	525.249		
Altri crediti	1.828.993		
Totale crediti		2.582.459	
In complesso			2.595.168
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.548.633		
Conti correnti	1.920.769		
Incassi da regolare	145.873		
Altre gestioni	718.080		
Totale debiti			6.333.355
Situazione del Tesoro (passività)			3.738.187
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 marzo 1967	194.782		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(4691)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 31 MARZO 1967

PROVVISORIA

ATTIVO

Oro in cassa	L	1 509 908.360.316 —
Cassa	»	35 318.389.806 —
Portafoglio su piazze italiane	»	895 948.290.360 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	227.676.321 —
Anticipazioni	»	568 386.547.143 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	60 945.740.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi Conto corrente	»	2 029 226.885.191 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	538 128.953.539 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	235 483.544.131 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»	339 000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	358 604.416.908 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	60 286.795.588 —
Spese	»	16 058.628.497 —
	L	6.647.524.227.801 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.151.844.119.226 —
	L	12.799.368.347.027 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L	12.801.970.743.965 —

PASSIVO

Circolazione	L.		4.182.025.867.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		45.407.439.360 —
Depositi in conto corrente liberi	»		52.438.343.618 —
Conti correnti vincolati	»		1.972.245.032.061 —
Creditori diversi	»		365.444.312.242 —
Saldo rendite e spese del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		829.951.792 —
Rendite del corrente esercizio	»		16.202.999.705 —
	L.		6.634.593.945.778 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	7.810.951.577 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.819.330.446 —	
			12.930.282.023 —
	L.		6.647.524.227.801 —
Depositanti	»		6.151.844.119.226 —
	L.		12.799.368.347.027 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.		12.801.970.743.965 —

(4692)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale FALSINI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto dell'Assessore delegato della Regione siciliana in data 7 marzo 1967, che revoca l'autorizzazione allo esercizio del credito al Monte di credito su pegno «S. Giorgio» di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), e pone lo stesso in liquidazione;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Giuseppe Valvo è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, con sede in Caccamo (Palermo), ed i sigg. dott. Umberto Filosto, avv. Andrea Ajello e dott. Pietro Bono sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1967

Il Governatore: CARLI

(4601)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da fare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa Maripers oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonché la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1967
Registro n. 42 *Difesa, foglio n.* 110

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16 quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 21 marzo 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali) — ROMA

Io sottoscritto . ,
nato a . . . (provincia di . .)
il . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . residente a (1) . . (provincia di . .) via . .
n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n.° del .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);
di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .
. . (3) . . . .;
di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . .
. . . conseguito presso l'Università di . . . . .
nell'anno accademico . . con la votazione di . .,
di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . presso l'Università di .,
di trovarmi nella seguente posizione militare (5) .
.

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

., lì .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6).

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4467)

Concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme e i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto Presidenziale 18 luglio 1949, n. 674, concernente la sostituzione della tabella annessa al regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1466, circa il programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386 concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione del servizio permanente effettivo degli ufficiali della Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista al legge 18 febbraio 1963, n. 165, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile con avviso personale ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici che abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e i patentati capitani di lungo corso.

I candidati non devono aver superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda di ammissione, l'età di 28 anni se diplomati capitani di lungo corso, e l'età di 30 anni se patentati capitani di lungo corso.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere cittadini italiani;
b) risultare di buona condotta pubblica e privata;
c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il visus, a rifrazione corretta, controllato con le tavole ottotipiche decimali internazionali alla distanza di metri 5 non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

visus monoculare = 4/10;
visus binoculare = 10/10.

L'eventuale miopia non deve essere superiore alle 4 D e l'ipermetropia non superiore a 5 D.

Se vi è astigmatismo, la miopia o l'ipermetropia totale non devono essere superiori rispettivamente alle 4 D e a 5 D nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudoisocromatiche deve essere assolutamente normale e così pure dev'essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 4.

Il limite di età, stabilito nel precedente articolo 2, è elevato, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104 ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite di età, stabilito nel precedente art. 2, è elevato inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo l'allegato schema, firmata dal concorrente, dovrà pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della Difesa, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) titolo di studio specificando l'esatta menzione della data nonchè dell'Istituto ove lo stesso è stato conseguito;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua straniera nella quale si desidera sostenere l'esame obbligatorio e quella o quelle eventualmente prescelte per l'esame facoltativo;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni;

i) i candidati dovranno, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici ed essere, altresì, sottotenenti di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentati capitani di lungo corso.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda deve essere unita una fotografia, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco e di data recente.

Tale fotografia deve essere applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato deve apporre la pròpria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia dopo il termine indicato nell'art. 5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sarà composta come segue:

presidente: un ufficiale ammiraglio od un ufficiale generale di porto;

membri: un colonnello di porto o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale di porto, con la carica di vice presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di Stato Maggiore e un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto;

segretario: un funzionario della Carriera direttiva amministrativa del Ministero della Difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla Commissione con voto, professori civili delle materie, per la sola durata delle relative prove.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo il programma annesso alla presente notificazione.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione esaminatrice, riunita in adunanza segreta, formulerà il tema sulla materia del programma da svolgersi nel giorno.

Le prove scritte si svolgeranno in giorni diversi.

Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare fra loro e con persone estranee alla Commissione nè consultare libri e manoscritti salvo i testi di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale, che la Commissione ritenesse porre a loro disposizione.

Chi contravvenisse alle suddette disposizioni, sarà escluso dagli esami.

Nelle prove orali, il candidato risponderà, a suo scelta, su una delle tesi da esso estratte a sorte.

La Commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

Art. 9.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), nel termine perentorio di dieci giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'Albo della Sede degli esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data della lettera di comunicazione i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a sottotenente, se ammogliati, dovranno, subito dopo tale nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) della patente di capitano di lungo corso;

b) del diploma di capitano di lungo corso degli istituti nautici.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 4, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa provvista di marca da bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 400, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, numero 130, un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quello della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalla competente autorità, l'attuale posizione d'ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati, che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

Per ottenere la nomina a sottotenente, i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti nel ruolo normale di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale e un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi dopo di che saranno promossi tenenti.

Art. 13.

Copie della presente notificazione con i programmi di esame annessi potranno essere richiesti alle Capitanerie di porto, ovvero al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali), al Ministero della Marina mercantile (Ispettorato generale delle Capitanerie di porto).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro per la difesa
TREMELLONI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1967
Registro 46 *Difesa, foglio* 15

Programma dell'esame di concorso a sottotenente di porto
(*D. P.* 18 *luglio* 1949, *n.* 674 - Gazzetta Ufficiale 1° *ottobre* 1949)

Numero d'ordine	MATERIA DI ESAMI	Numero delle tesi da estrarre	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Prove scritte			
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima . .	—	otto ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto costituzionale o amministrativo . .	—	otto ore	3
3	Svolgimento di un tema in lingua francese o inglese o tedesca o in altra lingua, come specificato nella nota *A*	—	otto ore	2
	Prove orali (1)			
1	Diritto della navigazione: parte marittima	2	—	3
2	Diritto internazionale marittimo . .	2	—	2
3	Diritto amministrativo	2	—	2
4	Diritto costituzionale	2	—	2
5	Diritto e procedura civile	2	—	2
6	Diritto e procedura penale	2	—	2
7	Economia politica e statistica	2	—	2
8	Geografia	2	—	2
9	Lingua straniera (2) . . .	—	—	2

(1) La Commissione ha facoltà di interrogare i candidati anche sui temi svolti per iscritto

(2) I candidati dovranno parlare correttamente, pronunciare bene e tradurre a vista.

Nota A. — I candidati, oltre l'esame obbligatorio di una delle tre lingue indicate, possono sostenere anche la prova su una o su tutte e due le altre lingue straniere. In tal caso, se la lingua facoltativa, a giudizio degli esaminatori, sia scritta correttamente e parlata correttamente, al punto medio degli esami espresso in ventesimi si aggiunge un quarto di punto, oppure metà o tre quarti fino ad un punto intero a seconda del grado di perfezione dimostrato nella conoscenza della lingua; per l'altra lingua in più l'aggiunta è in ragione di metà delle aliquote predette.

I candidati nella domanda di ammissione al concorso possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingue estere diverse da quelle sopra indicate.

Qualora la domanda sia accolta la valutazione dell'esame relativo è fatta con gli stessi criteri suaccennati.

E' ammesso l'uso del vocabolario.

DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE
(*Parte marittima*)

Tesi 1ª — Amministrazione della navigazione marittima - Della attività amministrativa della polizia e dei servizi nei porti - Demanio marittimo: concessione e occupazioni - Personale marittimo.

Tesi 2ª — La nave: costruzione, proprietà, individuazione e nazionalità - Iscrizione delle navi e galleggianti - Cancellazioni di navi dalle matricole e dai registri.

Tesi 3ª — Impresa di navigazione - L'armatore, il raccomandatario, il capitano e l'equipaggio - Del contratto di arruolamento.

Tesi 4ª — Navigabilità della nave - Documenti di bordo Partenza ed arrivo delle navi - Polizia di bordo - Atti di stato civile sulle navi.

Tesi 5ª — Del trasporto delle persone e delle cose - Il contratto di noleggio - Stallie e controstallie - Polizze di carico di ricevuta per l'imbarco - Ordini di consegna.

Tesi 6ª — Delle avarie: contribuzioni e liquidazioni - Della responsabilità per urto di navi - Assistenza e salvataggio - Ricuperi e ritrovamenti.

Tesi 7ª — Delle assicurazioni marittime - Rischi assicurati - Il sinistro - Il risarcimento: azione di avaria e azione di abbandono.

Tesi 8ª — Dei privilegi in genere e dell'ipoteca navale.

Tesi 9ª — Del pilotaggio marittimo - Del rimorchio - La pesca marittima - Il lavoro portuale.

Tesi 10ª — Cause marittime - Procedimenti innanzi i comandanti di porto per sinistri marittimi e per controversie di lavoro - Delle esecuzioni forzate sulle navi e sui galleggianti - Procedimenti cautelari.

Tesi 11ª — Reati marittimi - Cenni sui delitti marittimi e sulle contravvenzioni marittime - Disposizioni processuali - Potere disciplinare sul personale marittimo, sui passeggeri imbarcati e sul personale dei porti - Pene disciplinari.

DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª — Concetti generali del diritto internazionale - Storia e fonti del diritto internazionale in genere e del diritto internazionale marittimo in particolare - Codificazione e unificazione del diritto marittimo.

Tesi 2ª — Il campo del diritto internazionale marittimo - L'alto mare - Il mare territoriale - Spazi marittimi particolari - Le acque interne - Fiumi internazionali - Sottosuolo marino e spazio atmosferico al disopra dell'alto mare - Regime delle navi in alto mare e del mare territoriale.

Tesi 3ª — La polizia del mare e della navigazione Polizia generale della navigazione in alto mare - Polizie speciali: *a*) pirateria; *b*) tratta degli schiavi; *c*) protezione cavi sottomarini; *d*) polizia della pesca in alto mare.

Tesi 4ª — Lo sfruttamento delle ricchezze del mare e loro protezione - La pesca nei rapporti internazionali - Inquinamento delle acque navigabili.

Tesi 5ª — Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra - La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche - I belligeranti nella guerra marittima - La corsa - Le mine ed i sommergibili Blocco marittimo - Embargo e angaria Rappresaglia.

Tesi 6ª — Diritto di preda nella guerra marittima - Concetti generali: rapporti commerciali fra belligeranti e neutrali Navi soggette a preda - Carattere nemico delle navi e delle merci - Contrabbando di guerra - Assistenza ostile - Visita e cattura - Giudizio delle prede.

Tesi 7ª — Neutralità nella guerra marittima - Concetti generali sulla neutralità - Diritti e doveri dei belligeranti nelle acque neutrali - Internamento delle navi dei belligeranti.

DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª — Fonti del diritto amministrativo - Dell'amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato - Accentramento e decentramento - Amministrazione centrale e locale.

Tesi 2ª — L'organizzazione amministrativa - Organi e uffici - Pubblici funzionari e incaricati di pubblico servizio - Funzionari impiegati e salariati - Responsabilità dello Stato per gli atti e fatti dei suoi dipendenti.

Tesi 3ª — Amministrazione centrale dello Stato - Amministrazione attiva - La competenza amministrativa del Presidente della Repubblica - La competenza amministrativa del Presidente del Consiglio dei Ministri - Competenza e attività del Consiglio dei Ministri I Ministri - Cenno sulla loro organizzazione.

Tesi 4ª — Amministrazione consultiva - La funzione consultiva in generale - Il Consiglio di Stato - Ordinamento - Funzioni e suo svolgimento.

Tesi 5ª — Amministrazione di controllo - La funzione di controllo in generale e sue principali distinzioni - Controllo gerarchico - Controllo fuori dei rapporti della gerarchia - La Corte dei conti - Ordinamento - Svolgimento ed effetti del controllo.

Tesi 6ª — Cenno sulle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato - Cenno sulle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti - L'Avvocatura generale dello Stato: attribuzioni e funzioni.

Tesi 7ª — Amministrazione locale dello Stato - I singoli uffici ed organi: la Prefettura (il Prefetto, il Consiglio di prefettura, la Giunta provinciale amministrativa). Il sindaco quale ufficiale del Governo - Altri uffici locali (le Questure, le Intendenze di finanza, i Provveditorati agli studi, i Provveditorati alle opere pubbliche).

Tesi 8ª — L'amministrazione autarchica locale - Le Regioni - La Provincia - Il Comune - Elementi costitutivi - Fini - Organici.

DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª — Nozioni di Stato, Società, Nazione, Governo, Genesi dello Stato - Teoria dello Stato legittimo - Forma degli Stati.

Tesi 2ª — La sovranità - Forme di governo - La divisione dei poteri - Il Governo rappresentativo - Il Capo dello Stato.

Tesi 3ª — Il potere legislativo - L'Elettorato - Suffragio universale e suffragio ristretto - Le Camere - Le prerogative parlamentari - Le funzioni delle Camere.

Tesi 4ª — Il potere esecutivo - Composizione - Funzioni Ordinanze e decreti - Decreti legge.

Tesi 5ª — Il potere giudiziario - L'indipendenza dei giudici.

Tesi 6ª — Le libertà costituzionali.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª — Nozioni e distinzioni del diritto (obiettivo e subiettivo) - Fonti del diritto oggettivo - Interpretazione ed applicazione della legge in generale - Effetti e limiti di efficacia delle norme giuridiche.

Tesi 2ª — Concetto, specie ed elementi del negozio giuridico - Inefficacia del negozio giuridico - La rappresentanza.

Tesi 3ª — I soggetti del diritto: persone fisiche e giuridiche - Inizio e fine dei soggetti di diritto - Capacità giuridica e capacità di agire - Cause modificatrici della capacità - Gli atti di stato civile.

Tesi 4ª — Stato di cittadinanza: acquisto, perdita, riacquisto - Stato di famiglia: parentela, affinità - Sede giuridica della persona - Assenza e dchiarazione di morte presunta - Atti dello stato civile.

Tesi 5ª — La famiglia, la potestà - Gli organi - Matrimonio - Filiazione - Tutela - Curatela - Affiliazione.

Tesi 6ª — Diritti reali - Le cose - La proprietà - Usufrutto, uso e abitazione Servitù - Enfiteusi e superficie - Pegno ed ipoteca.

Tesi 7ª — Il possesso - Le azioni possessorie - La denunzia di nuove opere e di danno temuto.

Tesi 8ª — Le obbligazioni - Concetto ed elementi - Effetti e garanzie delle obbligazioni - Trasmissione delle obbligazioni - Estinzione delle obbligazioni.

Tesi 9ª — Obbligazioni da contratto - Il contratto: nozione e specie - Elementi del contratto - Effetti.

Tesi 10ª — Le successioni in generale: acquisto e rinunzia della eredità - Successione legittima - Successione testamentaria - Nozione, specie e requisiti del testamento.

Tesi 11ª — Del contratto collettivo di lavoro - Delle società in generale.

Tesi 12ª — Della tutela dei diritti - Nozione del processo civile: cenni generali - Giudizio di cognizione.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª — Fondamento del diritto di punire - La legge penale - Codice e leggi speciali - La legge penale nel tempo e nello spazio - Estradizione.

Dell'azione penale e civile del giudice e delle parti nel processo penale.

Tesi 2ª — Dei reati in generale - Classificazione dei reati. Elementi del reato - Concorso di più persone nello stesso reato - Tentativo - Concorso di reati - Imputabilità - Aggravanti e discriminanti - Della recidiva - Degli atti di polizia giudiziaria - Degli atti di istruzione preliminare - Dell'arresto e della custodia preventiva.

Tesi 3ª — Delle pene - Nozioni di pena - Pene principali e accessorie - Concorso di pene - Aggravanti e discriminanti delle pene - Conseguenze penali della condanna - Misure amministrative di sicurezza - Delle sanzioni civili - Cenni sulla istruzione sommaria e formale - Cenni sul giudizio e sulla sentenza.

Tesi 4ª — Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato, contro la pubblica amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia; contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti; contro l'ordine pubblico; contro l'incolumità pubblica; contro la fede pubblica.

Cenni sull'esecuzione penale e sull'esecuzione civile in materia penale. Del casellario giudiziario.

Tesi 5ª — Cenni sui delitti contro la persona e contro il patrimonio - Dell'esecuzione delle misure di sicurezza - Delle rogatorie - Del riconoscimento delle sentenze penali straniere.

ECONOMIA POLITICA E STATISTICA

Tesi 1ª:

a) Concetto e importanza dell'economia politica;
b) Utilità e limitazione dei beni in relazione ai bisogni;
c) Concetto ed importanza della statistica.

Tesi 2ª:

a) Elementi della produzione della ricchezza - Del lavoro La divisione del lavoro - La libertà del lavoro;
b) Lo scambio dei beni - Teoria della domanda e della offerta;
c) Rilevazione dei dati statistici - Comparabilità dei dati statistici.

Tesi 3ª:

a) Valore: sue cause e sue leggi - Moneta e sistemi monetari;
b) Il credito - Le Banche: loro specie e funzione economica;
c) Metodi statistici - I rapporti, le medie, la rappresentazioni grafiche.

Tesi 4ª:

a) Del salario - Concetto, specie e leggi del salario;
b) La circolazione dei beni - Lo scambio internazionale - Libertà di commercio - Mezzi di trasporto;
c) la regolarità dei fenomeni statistici - La legge dei grandi numeri.

Tesi 5ª:

a) Il capitale: concetto, genesi, sue forme e sua importanza;
b) La distribuzione della ricchezza;
c) Statistica demografica - Statistica applicata alla produzione e agli scambi.

GEOGRAFIA

Tesi 1ª:

a) Il sistema solare - La terra - Sfera celeste e sfera terrestre - Coordinate geografiche;
b) L'Italia - Configurazione fisica - Popolazione - Agricoltura e industria - Le comunicazioni terrestri - Navigazione interna, marittima ed aerea - I principali porti marittimi.

Tesi 2ª:

a) Rotazione diurna della terra - Rivoluzione della terra intorno al sole - Inclinazione e parallelismo dell'asse terrestre - Misura del tempo e fusi orari;
b) L'Europa: caratteristiche fisiche - I fiumi navigabili - Importanza politica ed economica degli Stati europei - I porti marittimi principali.

Tesi 3ª:

a) Rappresentazione cartografica della terra - Scale di riduzione - Varie specie di carte - Principali misure geografiche;
b) L'Asia: caratteristiche fisiche - I monsoni - I fiumi principali - Importanza politica ed economica degli Stati asiatici - I porti marittimi più importanti.

Tesi 4ª:

a) Oceani e mari - Stretti e canali principali e loro funzione economica - I maggiori laghi;
b) L'Africa: lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico - Idrografia - Popolazione - Risorse economiche.

Tesi 5ª:

a) L'Uomo e la terra - Le razze umane - Migrazioni;

b) L'America: rilievo orografico, idrografia, clima e vegetazione - Risorse economiche - Comunicazioni e commercio I principali porti marittimi e fluviali.

Tesi 6ª:

a) Fonti della ricchezza: pesca, caccia, allevamento del bestiame, agricoltura, industria e commercio;

b) L'Oceania: caratteristiche del continente australiano e delle isole - Popolazione - La vita economica.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400.

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina, 5ª Divisione (stato e avanzamento ufficiali). — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . residente a (1) (provincia di .), via n ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami, a dieci posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo delle Capitanerie di Porto - Ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. del

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (3) . .,

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Istituto Nautico di . . . . nell'anno .,

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . .,

di aver conseguito il diploma di capitano di lungo corso dell'Istituto Nautico, di essere, altresì, sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile oppure di essere patentato capitano di lungo corso.

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame obbligatorio nella seguente lingua estera . . e gli esami facoltativi nelle (o nella) seguenti lingue estere

Allego una fotografia in bollo da L. 400 con firma autenticata.

., li .

(data)

. . . . .

(Firma per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) in Caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(4469)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella C) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte obbligatorie del concorso per esame a cinquanta posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni (tabella *C*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 14 febbraio 1966, n. 1685, avranno luogo presso l'aula *C* del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno nei giorni 17, 18 e 19 maggio prossimo venturo, alle ore 8. La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo presso l'Istituto superiore delle poste e telecomunicazioni, viale Trastevere, 189, Roma, il giorno 20 maggio 1967, alle ore 8.

(4570)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a dieci posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 18 luglio 1966, n. 176, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 2, alle ore 8,30 dei giorni 21 e 22 giugno 1967.

(4354)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quaranta posti di assistente aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1966, n. 26851, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo dei congressi - EUR, alle ore otto dei giorni 29 e 30 maggio 1967.

(4609)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 15 marzo 1966, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di quattro posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 6134 del 18 novembre 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali e constatata la regolarità delle stesse;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in narrativa:

1. Rossi Angelo	punti	56,750 su 120
2. Di Gennaro Giovannino	»	56,400 »
3. Buonanno Corrado	»	54,166 »
4. Vesi Giuseppe	»	52 — »
5. Cerrone Mario	»	49,687 »
6. Carpinelli Giovanni	»	49,470 »
7. Storzieri Giuseppe	»	49,066 »
8. Covino Giuseppe	»	45 — »
9. Iscaro Vincenzo	»	42 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 4 aprile 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1884 del 4 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 1231 del 15 marzo 1966;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai candidati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno nominativo:

1) Rossi Angelo: S. Marco dei Cavoti;
2) Di Gennaro Giovannino: Apollosa;
3) Buonanno Corrado: Montefalcone Valfortore;
4) Vesi Giuseppe: Morcone.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 4 aprile 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

(4295)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1639/MP, del 1° aprile 1966, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6311, del 15 dicembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità di cui alle premesse:

1. Sechi Antonio	punti	69,165
2. Lintas Nicoletta	»	63,288
3. Fois Mario Andrea	»	58,057
4. Delogu Fausto	»	57,951
5. Sau Gabriele	»	56,608
6. Chessa Antonio	»	55,932
7. Solinas Giovanni	»	54,625
8. Bacchi Cristoforo	»	53,791
9. Mossa Giovanni	»	53,612
10. Malavasi Antonio	»	53,253
11. Pileri Antonio	»	53,051
12. Volpi Francesco	»	50,015
13. Ninna Fernando	»	49,960
14. Rubattu Peppino	»	49,430
15. Tidu Salvatore	»	49,258
16. Argiolas Mariano	»	48 —
17. Canu Salvatore	»	47,179
18. Baule Antonio	»	46,953
19. Frasconi Antonio	»	42,817
20. Bilardi Agostino	»	42,207

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 aprile 1967

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1355/MP, in data 11 aprile 1967, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei ai posti di medico condotto, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Viste le domande dei concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Sechi Antonio: Nulvi;
2) Lintas Nicoletta: Codrongianus;
3) Fois Mario Andrea: Padria.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 11 aprile 1967

Il medico provinciale: FADDA

(4280)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.